


# Comunicazione INTERNA



E' stata pubblicata in GU n. 55 del 6 marzo 2023 del D.Lgs n. 18 del 23/02/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano".

Le principali novità riguardano sia le responsabilità dei gestori del ciclo idrico integrato e degli altri soggetti interessati quali amministratori di condominio, esercenti di **ristoranti, alberghi, centri sportivi**, ecc. sia i parametri da monitorare con i rispettivi limiti.

## Responsabilità

Viene chiarito che i gestori della rete idrica interna (il proprietario, il titolare, l'amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato) devono assicurare il rispetto dei limiti dei parametri elencati nell'allegato I al "punto di utenza" o "punto d'uso" inteso come "il punto di uscita dell'acqua destinata al consumo umano, da cui si può attingere o utilizzare direttamente l'acqua, generalmente identificato nel rubinetto".

## Nuovi parametri e limiti

Vengono aumentati i parametri e rivisti i limiti (art. 4). I parametri aggiunti sono: **Bisfenolo A, Legionella, Acidi aloacetici (HAAs), Microcistina-LR, PFAS e Uranio**.

## Analisi del rischio

Viene introdotto un approccio basato sul rischio (art. 6) In particolare (art. 5, comma 1, lettera a) i valori limite devono essere rispettati "a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna, ..., e nel punto di utenza in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano all'interno dei locali pubblici e privati".

I piani di sicurezza delle acque vengono, dunque, estesi a tutti gli edifici.

A decorrere dal 21 marzo 2023 è abrogato il D.Lgs 31/2001.

## ACQUE POTABILI PARAMETRI E NUOVE REGOLE

